

Rif. Cod **264826**

CIVITANOVA MARCHE (MC)

Allegato B

Cognome e Nome lavoratore: **Ciuccè Claudio**
Data e luogo di nascita **23/08/1973 - CAMERINO (MC)**
C.Fisc: **CCCCLD73M23B474Q**

MODELLO DI INFORMAZIONE SUI RISCHI PER L'INTEGRITA' E LA SALUTE DEI LAVORATORI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE.

(ex art. 21 comma 1 lettera d), art. 23 comma 5 D.Lgs 276/03 e successive modifiche, art. 21 CCNL 24 luglio 2008 e D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni).

Contratto di Somministrazione **264826** (di cui il presente modello fa parte integrante)

Utilizzatore: **COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO Ente Locale**

Mansione richiesta: **autista** Qualifica: **Operaio** Livello: **B3**

1) L'Utilizzatore dichiara di avere effettuato la valutazione dei rischi, in data 19/03/2003 ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del D.lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e che da tale documento si evince che le mansioni richieste comportano:

a) sorveglianza medica speciale da espletarsi con visite mediche a carico dell'Utilizzatore, con la seguente periodicità:

Sorveglianza medica preventiva: **SI**

Frequenza della sorveglianza medica: **Annuale**

b) rischi specifici quali: **rischio incidente stradale/investimento, rischio vibrazioni, r. incendio, r. biologico**

che sono stati adottati i seguenti accorgimenti tecnici per evitarli: **formazione ed informazione**

2) L'Utilizzatore dichiara che, conformemente a quanto previsto dal sopracitato D.Lgs.276/2003 all'art.23, comma 5 e successive modifiche, **provvederà ad informare direttamente il lavoratore** di quanto descritto alle lettere a) e b) del soprascritto punto 1).

3) L'Utilizzatore si impegna a fornire i **dispositivi di protezione individuale ed il relativo addestramento all'uso** previsti per la mansione specifica:

4) Il Responsabile Servizio di Protezione e Prevenzione è: **Tiburzi Domenico**

5) Il Medico competente è: **Fiori Giorgio**

6) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: **Pasqualini Aldo**

Data, **05/01/2017**

L'Utilizzatore

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dott. Enrico Gasparri



Agenziaplù S.p.A.
20099 Sesto San Giovanni (MI) - Via Cavallotti, 145
Aut. Min. del 14/07/2011 - Prot. 131/0010280/MAD04.A003

P.IVA. C.F. e R.I.C.C.I.A.A. Milano 06390410964 / R.E.A. n° 1889703
Cap. Soc. € 1.100.000,00

Agenziaplù
AGENZIA PER IL LAVORO

Rif. Cod **264826**

CIVITANOVA MARCHE (MC)

Allegato A

Cognome e Nome lavoratore: **Ciuccè Claudio**
Data e luogo di nascita **23/08/1973 - CAMERINO (MC)**
C.Fisc: **CCCCLD73M23B474Q**

SDAU = SCHEDA DATI AZIENDA UTILIZZATRICE

AZIENDA: **COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO Ente Locale**
CCNL applicato: **REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI**
Contratto aziendale di 2° livello: **NO Se Si vedi Note relative**
Mansione richiesta: **autista Qualifica: Operato**
Durata della missione: **dal 07/01/2017 al 12/04/2017**
Luogo della missione: **MONTEPARO - MONTELEONE 63028 SANTA VITTORIA IN MATENANO (FM)**
Periodo di prova: **7 gg. come previsto dal CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di Lavoro**

Motivo della Somministrazione: **ACAUSALITA' nello specifico Lavoratore svantaggiato ex art. 31, comma 2, D. Lgs. n. 81/2015. Art. 2, n. 4 lett. c) Reg. CE n. 651/2014 ()**

Livello: B3

Dati Retributivi in Euro(lordo/mensile)

PAGA BASE 1.519,16										LV.C. 11,39	IND. COMPAR TO 39,31								TOTALE 1.569,86
N° mensilità:		13		I N A L	Codice		%		Divisore Orario Contrattuale: 156,00										
			ALT0730		2,20														
h ferie/anno 156		Rol/anno 0		ex fest/anno 24												TOTALE 180			
Mensa : NO																			
Data di retribuzione del S.Patrono: 20/06/2017																			

Orario di lavoro settimanale

Part-time 87h e 40 min. mensili distribuite a settimane alterne con il seguente orario di lavoro: 1° settimana dal Lunedì al Sabato matt. 6.50- 08.00 e 12.50 - 14.00 (14h settimanali); 2° settimana dal Lunedì al Venerdì matt. 6.50-9.40 e 12.50-14.00 post. 15.15-16.45, Sabato 6.50- 08.00 e 12.50 - 14.00 (29h e 50 min. settimanali)

Straordinari/Maggiorazioni al lavoratore:

lavoro supplementare									
115,00%	%	%	%	%	%	%	%	%	

Note contratto 2° livello:

N.B.

Per quanto attiene ai dati non specificati su questa scheda, si intende che siano interpretati come standard, cioè come previsti dal CCNL e dalle leggi vigenti.

Prezzo di Vendita: 18,16 euro/ora ordinaria

Prezzi straordinari/Maggiorazioni (euro/ora)

lavoro supplementare									
115,00%	%	%	%	%	%	%	%	%	
20,50									

Timbro e firma cliente

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dott. Enrico Gaspari

Comune di Santa Vittoria in Matenano Prot. n. 82 del 07-01-2017 partenza Cat. 1



Agenziapiù S.p.A.
20099 Sesto San Giovanni (MI) - Via Cavallotti, 145
Aut. Min. del 14/07/2011 - Prot. 131/0010280/MA004 A003

P.IVA, C.F. e R.I. C.C.I.A.A. Milano 06390410964 / R.E.A. n° 1889708
Cap. Soc. € 1.100.000,00

Agenziapiù

AGENZIA PER IL LAVORO

Rif. Cod **264242**

CIVITANOVA MARCHE (MC)

Allegato B

Cognome e Nome lavoratore: **Marini Mauro**
Data e luogo di nascita **27/02/1970 – ROMA (RM)**
C.Fisc: **MRNMRA70B27H501B**

MODELLO DI INFORMAZIONE SUI RISCHI PER L'INTEGRITA' E LA SALUTE DEI LAVORATORI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE.

(ex art. 21 comma 1 lettera d), art. 23 comma 5 D.Lgs 276/03 e successive modifiche, art. 21 CCNL 24 luglio 2008 e D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni).

Contratto di Somministrazione **264242** (di cui il presente modello fa parte integrante)

Utilizzatore: **COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO Ente Locale**

Mansione richiesta: **autista** Qualifica: **Operaio** Livello: **B3**

1) L'Utilizzatore dichiara di avere effettuato la valutazione dei rischi, in data 19/03/2003 ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e che da tale documento si evince che le mansioni richieste comportano:

a) sorveglianza medica speciale da espletarsi con visite mediche a carico dell'Utilizzatore, con la seguente periodicità:

Sorveglianza medica preventiva: **S1**

Frequenza della sorveglianza medica: **Annuale**

b) rischi specifici quali: rischio incidente stradale/investimento, rischio vibrazioni, r. incendio, r. biologico

che sono stati adottati i seguenti accorgimenti tecnici per evitarli: **formazione ed informazione**

2) L'Utilizzatore dichiara che, conformemente a quanto previsto dal sopracitato D.Lgs.276/2003 all'art.23, comma 5 e successive modifiche, **provvederà ad informare direttamente il lavoratore** di quanto descritto alle lettere a) e b) del soprascritto punto 1).

3) L'Utilizzatore si impegna e fornire i **dispositivi di protezione individuale ed il relativo addestramento all'uso** previsti per la mansione specifica:

4) Il Responsabile Servizio di Protezione e Prevenzione è: **Tiburzi Domenico**

5) Il Medico competente è: **Fiori Giorgio**

6) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: **Pasqualini Aldo**

Data, **21/12/2016**

L'Utilizzatore
IL FUNZIONARIO INCARICATO
... **Dott. Enrico Gasparri**



Agenziaplù S.p.A.
20099 Sesto San Giovanni (MI) - Via Cavallotti, 145
Aut. Min. del 14/07/2011 - Prot. 131/0010280/MA004.A003

P.IVA, C.F. e R.I.C.C.I.A.A. Milano 06390410964 / R.E.A. n° 1889708
Cap. Soc. € 1.100.000,00

Agenziaplù

AGENZIA PER IL LAVORO

Rif. Cod 264242

CIVITANOVA MARCHE (MC)

Allegato A

Cognome e Nome lavoratore: **Marini Mauro**
Data e luogo di nascita **27/02/1970 - ROMA (RM)**
C.Fisc: **MRNMRA70B27H501B**

SDAU = SCHEDA DATI AZIENDA UTILIZZATRICE

AZIENDA: **COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO Ente Locale**
CCNL applicato: **REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI**
Contratto aziendale di 2° livello: **NO Se Si vedi Note relative**
Mansione richiesta: **autista Qualifica: Operale**
Durata della missione: **dal 07/01/2017 al 12/04/2017**
Luogo della missione: **MONTEPARO - MONTELEONE 63028 SANTA VITTORIA IN**
MATENANO (FM)
Periodo di prova: **0 gg, come previsto dal CCNL per la categoria delle Agenzie di**
Somministrazione di Lavoro

Motivo della Somministrazione: **ACAUSALITA' nello specifico Lavoratore svantaggiato ex art. 31, comma 2, D.**
Lgs. n. 81/2015, Art. 2, n. 4 lett. c) Reg. CE n. 651/2014 ()

Livello: B3

Dati Retributivi in Euro(lordo/mensile)

Dati Retributivi in Euro(lordo/mensile)									
PAGA BASE 1.519,16	I.V.C. 11,39	IND. COMPAR TO 39,31							TOTALE 1.569,86
N° mensilità: 13		I N A I L	Codice		%	Divisore Orario Contrattuale: 156,00			
			ALTO730	2,20					
h ferie/anno 156	Rol/anno 0	ex fest/anno 24				TOTALE 180			
Mensa : NO									
Data di retribuzione del S.Patrimo: 20/06/2016									

Mensa : NO

Data di retribuzione del S.Patrono: 20/06/2016

Orario di lavoro settimanale

Part-time 87h e 40 min. mensili distribuite a settimane alterne con il seguente orario di lavoro: 1° settimana dal Lunedì al Sabato matt. 6.50- 08.00 e 12.50 - 14.00 (14h settimanali); 2° settimana dal Lunedì al Venerdì matt. 6.50-9.40 e 12.50-14.00 pom. 15.15-16.45, Sabato 6.50- 08.00 e 12.50 - 14.00 (29h e 50 min. settimanali)

Straordinari/Maggiorazioni al lavoratore:

lavoro supplemen tare									
115,00%	%	%	%	%	%	%	%	%	

Note contratto 2° livello:

N.B.

Per quanto attiene ai dati non specificati su questa scheda, si intende che siano interpretati come standard, cioè come previsti dal CCNL e dalle leggi vigenti.

Prezzo di Vendita: 18,16 euro/ora ordinaria

Prezzi straordinari/Maggiorazioni (euro/ora)									
lavoro supplemen tare									
115,00%	%	%	%	%	%	%	%	%	
20,50									

Timbro e firma cliente

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dott. Enrico Gasparri

PROF. 82
DEC 7.4.17

Agenziapiù S.p.A.
20099 Sesto San Giovanni (MI) - Via Cavallotti, 145
Aut. Min. del 14/07/2011 - Prot. 131/0010280/MA004.A003

P.IVA, C.F. e R.I. C.C.I.A.A. Milano 05390410964 / R.E.A. n° 1889708
Cap. Soc. € 1.100.000,00

Agenziapiù
AGENZIA PER IL LAVORO

Condizioni generali per contratti di somministrazione a tempo determinato:

- 1) Per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgeranno la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'Utilizzatore, il quale, ai fini dell'eventuale esercizio del potere disciplinare che è riservato a Agenziapiù, è tenuto a comunicare a quest'ultimo gli elementi che formano oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300; della comunicazione dovrà avvenire in forma scritta ed entro e non oltre il giorno successivo al fatto che dovrà essere oggetto di contestazione.
- 2) E' obbligo specifico ed inderogabile dell'Utilizzatore di comunicare a Agenziapiù senza indugio alcuno e, comunque, entro e non oltre il momento in cui i lavoratori prenderanno servizio presso la sede dell'Utilizzatore, i trattamenti economici e normativi, anche di secondo livello, applicati ai propri dipendenti aventi pari inquadramento contrattuale ed assegnati allo svolgimento delle medesime mansioni cui saranno adibiti i lavoratori, nonché le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione del tasso di premio INAIL. E' inoltre obbligo dell'Utilizzatore comunicare, entro il primo giorno lavorativo di ogni mese, tutti i dati relativi alle ore prestate, ordinarie e straordinarie, nonché tutti i dati necessari per l'elaborazione delle buste paga dei lavoratori e delle fatture di fornitura.
- 3) E' obbligo specifico ed inderogabile dell'Utilizzatore rispettare i limiti imposti dalle norme sul lavoro straordinario. In generale, Agenziapiù declina ogni responsabilità in caso di sanzioni amministrative dovute all'inosservanza della normativa in materia di organizzazione del lavoro.
- 4) Resta altresì inteso tra le Parti che, ai sensi dell'art. 21, punto 3, del D.Lgs. n. 276/03, Agenziapiù comunicherà per iscritto ai propri dipendenti le informazioni di cui all'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 276/03, nonché la data di inizio e la durata prevista dell'attività lavorativa presso l'Utilizzatore.
- 5) Qualunque interruzione del rapporto di lavoro per cause imputabili all'Utilizzatore, fatta eccezione per il mancato superamento del periodo di prova, comporterà il diritto di Agenziapiù di ottenere il pagamento del corrispettivo spettante sino alla scadenza naturale del presente contratto.
- 6) Agenziapiù si obbliga ad erogare direttamente ai lavoratori il trattamento economico previsto dal contratto ed a versare i contributi previdenziali.
- 7) L'Utilizzatore si obbliga a comunicare, sempre in forma scritta, a Agenziapiù, oltre a quanto già contenuto nel precedente punto 2, le eventuali differenze retributive maturate nel corso di ciascuna mensilità o dell'intero periodo di durata del rapporto.
- 8) L'Utilizzatore si obbliga a rimborsare a Agenziapiù, immediatamente dietro semplice richiesta di quest'ultimo, gli oneri retributivi e previdenziali effettivamente sostenuti da Agenziapiù medesimo in favore dei prestatori di lavoro, nonché gli altri oneri di gestione legati alla fornitura.
- 9) L'Utilizzatore, in caso di inadempimento di Agenziapiù, si obbliga al pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali in favore del prestatore di lavoro, fatto salvo il diritto di rivalsa verso Agenziapiù.
- 10) L'Utilizzatore dichiara di attenersi con scrupolo e puntualità agli obblighi che gli derivano ai sensi del D.Lgs. n. 276/03. In particolare l'Utilizzatore garantisce ai lavoratori il pieno esercizio dei diritti sindacali di cui all'art. 24 del citato decreto.
- 11) Poiché l'Utilizzatore assume la gestione delle prestazioni lavorative oggetto della somministrazione, esso sarà tenuto a rispondere per i danni arrecati a persone e cose di terzi e/o dell'Utilizzatore medesimo, in conseguenza delle attività lavorative svolte dal lavoratore somministrato. Agenziapiù resta pertanto esplicitamente sollevato da qualsiasi azione, nessuna esclusa ed eccettuata, che eventualmente potesse venirlgli mossa in relazione alla responsabilità di cui innanzi.
- 12) L'Utilizzatore dichiara di aver adempiuto a tutti gli obblighi e agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro con specifico riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e si impegna ad informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connesse all'attività produttiva in generale e a formarli ed addestrarli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti.
- 13) Nel caso in cui l'Utilizzatore dovesse risultare inadempiente a qualsiasi delle norme relative all'applicazione delle misure di igiene e sicurezza sui posti di lavoro ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, sarà facoltà di Agenziapiù risolvere immediatamente il presente contratto; l'Utilizzatore si impegna inoltre a garantire e a intervenire a favore di Agenziapiù per qualsivoglia domanda formulata da lavoratori che si dovessero ritenere danneggiati a seguito del mancato rispetto della normativa sopra richiamata; fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno che dovesse derivare a Agenziapiù. L'Utilizzatore dichiara, sotto la propria responsabilità, che la somministrazione di lavoro richiesta e disciplinata dal presente contratto non rientra nei casi di cui all'art. 20, punto 5, del D.Lgs. n. 276/03 (a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione; c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi.
- 14) La mancata osservanza da parte dell'Utilizzatore degli obblighi previsti dalla legge, dal presente contratto collettivo e da quello applicato presso lo stesso, con particolare riferimento alla azione di informazione, formazione e addestramento professionale, nonché di dotazione dei dispositivi di protezione e sicurezza, costituisce giusta causa di dimissioni da parte del lavoratore.
- 15) In caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento anche di uno solo degli obblighi previsti dagli art. 2, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14 del presente contratto o in caso di dichiarazioni anche parzialmente difformi dal vero da parte dell'Utilizzatore, sarà facoltà di Agenziapiù procedere all'immediata risoluzione del contratto con diritto al risarcimento dei danni; sarà inoltre obbligo dell'Utilizzatore garantire immediatamente Agenziapiù da ogni domanda ed azione di terzi derivanti da tali inadempimenti nonché procedere, in nome e per conto di Agenziapiù, all'immediato pagamento di ogni e qualsivoglia sanzione ed onere, amministrativo, fiscale, previdenziale applicato a Agenziapiù medesimo a causa degli inadempimenti sopra richiamati.
- 16) Agenziapiù, ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, informa l'Utilizzatore che i dati di cui verrà in possesso verranno trattati per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale, e comunque con modalità che ne garantiscano la sicurezza. I dati potranno essere trasmessi a società di elaborazione per l'adempimento degli obblighi nei confronti dei lavoratori. Sempre ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 l'Utilizzatore dichiara di adottare tutte le misure necessarie, così come prescritto dalla legge, per garantire la riservatezza, la sicurezza, l'esattezza dei dati, anche sensibili, dei lavoratori occupati nella sua azienda. Dichiara altresì che il trattamento di tali dati avverrà solo ed esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale in essere.
- 17) Nessuna delle parti sarà responsabile del ritardo o mancato adempimento, totale o parziale, del presente contratto, qualora sia imputabile a cause di forza maggiore e/o a qualsiasi evento non imputabile ad una delle parti contraenti e, in particolare, alla impreveduta indisponibilità dei lavoratori.
- 18) Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente all'applicazione ed all'esecuzione del presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Ancona, salvo diversa pattuizione tra le parti.

Data, 05/01/2017

Agenziapiù SpA

L'Utilizzatore

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341, 2 comma, e 1342 c.c., l'Utilizzatore dichiara di approvare e accetta specificamente e per iscritto le seguenti clausole: 2), 5), 7), 10), 11), 12), 13), 16) e 18).



L'Utilizzatore

Agenziapiù S.p.A.
20099 Sesto San Giovanni (MI) - Via Cavallotti, 145
Aut. Min. del 14/07/2011 - Prot. 13/0010280/MA004.A003

P.IVA, C.F. e R.I. C.C.I.A.A. Milano 06390410964 / R.E.A. n° 1889708
Cap. Soc. € 1.100.000,00

Agenziapiù
AGENZIA PER IL LAVORO

Contratto di somministrazione a tempo determinato (ai sensi del D.Lgs. 276/2003 e successive modifiche)
Cod. 264826

Premesso che

In data 05/01/2017 tra le parti:

- **Agenziapiù spa, Somministratore**, Agenzia per il lavoro, con sede in Sesto San Giovanni, via Cavallotti, n. 145, Aut. Min. del 14/07/2011, Prot. N. 13/0010280/MA004.A003, iscritta alla sez. I dell'apposito Albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera c del d.lgs. 276/2003 e successive modifiche,
- **COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO Ente Locale, Utilizzatore**, sono state concordate le **Condizioni Generali** dei rapporti intercorrenti fra le parti stesse in ordine alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 20 del citato D.Lgs. e successive modifiche,
- che tali **Condizioni Generali** costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto di somministrazione a tempo determinato,

si concorda la somministrazione a tempo determinato di n° 1 lavoratori.

* L'Utilizzatore ha necessità di avvalersi della somministrazione di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento della propria ordinaria attività aziendale in conformità a quanto previsto dall'articolo 20 punto 4 del citato D.Lgs. e successive modifiche. In particolare i lavoratori somministrati a tempo determinato dovranno essere destinati alle mansioni riportate nell'allegato A, "Scheda azienda utilizzatrice (SDAU)".

* Il trattamento economico e normativo riservato ai lavoratori somministrati sarà quello complessivo previsto per i dipendenti dell'Utilizzatore di pari inquadramento contrattuale ed adibiti alle medesime mansioni nel rispetto del CCNL applicato dall'Utilizzatore ai propri dipendenti.

* L'Utilizzatore si obbliga a destinare i lavoratori somministrati solo ed esclusivamente alle mansioni indicate nell'allegato A; nel caso in cui i lavoratori vengano adibiti a mansioni superiori o comunque a mansioni non equivalenti, l'Utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta a Agenziapiù spa consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non adempia a tale obbligo di informazione, l'Utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori o per l'eventuale risarcimento del danno derivante dall'assegnazione a mansioni inferiori. Resta salva la facoltà di Agenziapiù spa di procedere alla richiesta di risoluzione immediata del contratto.

* L'Utilizzatore, ai sensi dell'art. 20, comma 5, lettera c, del citato D.Lgs. e successive modifiche, dichiara di aver adempiuto a tutti gli obblighi e agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro con specifico riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Conseguentemente, l'Utilizzatore si impegna ad informare i prestatori di lavoro somministrati sui rischi per la sicurezza e la salute connesse all'attività produttiva in generale ed a formare ed addestrare all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, sempre in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n° 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. L'Utilizzatore, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008, indica la presenza dei rischi nell'esecuzione delle attività somistrate, dei provvedimenti e delle misure di prevenzione adottati al riguardo, così come riportato per ogni lavoratore nell'allegato B, "Modello di informazione sui rischi per l'integrità e salute dei Lavoratori e delle misure di prevenzione adottate". A tale scopo, l'Utilizzatore comunica che il referente aziendale per l'igiene e la sicurezza del lavoro sarà Tiburzi Domenico

* L'Utilizzatore dichiara che tutti i dati forniti negli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente contratto, sono veritieri. Su questa base di dati il Somministratore provvederà al pagamento delle prestazioni, delle retribuzioni e dei contributi e rierrà di procedere alla fornitura sulla base del disposto dell'art. 20, comma 4 del citato D.Lgs. e successive modifiche.

* Il periodo di prova, così come previsto dal CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione di Lavoro, è riportato nell'allegato A. L'Utilizzatore dovrà dare tempestivo avviso del mancato superamento del periodo di prova all'impresa somministratrice. Nel caso in cui il ritardo della comunicazione non consenta la risoluzione entro i termini dovuti, il lavoratore porterà a termine il periodo di lavoro stabilito, alle condizioni del presente contratto.

* Quale corrispettivo per l'attività svolta, Agenziapiù spa fatturerà le ore effettivamente prestate, in relazione all'orario di lavoro e al prezzo indicato nell'allegato A. Eventuali straordinari, maggiorazioni e/o oneri aggiuntivi verranno fatturati al prezzo indicato nell'allegato A. Le festività domenicali e infrasettimanali verranno fatturate a parte. Eventuali oneri non previsti alla data del presente contratto, verranno fatturati mantenendo il medesimo rapporto tra prezzo e costo dell'ora ordinaria. L'impresa utilizzatrice fornirà gli eventuali dispositivi di protezione individuale, a totale carico della stessa. Gli importi fatturati non saranno assoggettati ad IVA per la parte relativa agli oneri retributivi e previdenziali (art. 26 bis, legge 196/97).

Le fatture saranno emesse mensilmente entro il giorno 15 del mese successivo. Il pagamento avverrà a 30 gg. D.F. al 5 a mezzo BONIFICO BANCARIO presso la Banca indicata nelle relative fatture. In caso di ritardo od omesso pagamento sarà addebitato un interesse di mora pari al 7,50% valido al momento della fatturazione degli interessi.

* Il presente contratto di somministrazione contiene gli elementi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) e k) del comma 1. dell'articolo 21 del D.Lgs. n° 276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche.

* L'Utilizzatore dichiara, sotto la propria responsabilità, che la somministrazione di lavoro richiesta e disciplinata dal presente contratto non rientra nei casi di cui all'art. 20, comma 5, del D.Lgs. n. 276/03 e successive modifiche.

Timbro e Firma Cliente
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dott. Enrico Gasparri

Timbro e Firma Agenziapiù S.p.A.

Assenti e per gli effetti degli artt. 1341, 2 comma, e 1342 c.c., l'Utilizzatore dichiara di approvare e accetta specificamente e per iscritto l'addebito di un interesse di mora in caso di omesso o ritardato pagamento.

Timbro e Firma Cliente
IL FUNZIONARIO INCARICATO

Filiale di Civitanova Marche: VIA TRIESTE 3 62012 - CIVITANOVA MARCHE (MC)
Tel 0733784341 Fax 0733774969

Agenziapiù S.p.A.
20099 Sesto San Giovanni (MI) - Via Cavallotti, 145
Aut. Min. del 14/07/2011 - Prot. 13/I/0010280/MA004.A003

P.IVA, C.F. e R.I. C.C.I.A.A. Milano 06390410964 / R.E.A. n° 1889708
Cap. Soc. € 1.100.000,00

Rif. Cod **264893**

CIVITANOVA MARCHE (MC)

Comune di S. Vittoria in Matenano
11 GEN 2017
123
Allegato B
1
Agenziapiù
AGENZIA PER IL LAVORO

Cognome e Nome lavoratore: **Valacchi Francesca**
Data e luogo di nascita **17/09/1983 – AMANDOLA (AP)**
C.Fisc: **VLCFNC83P57A252L**

MODELLO DI INFORMAZIONE SUI RISCHI PER L'INTEGRITA' E LA SALUTE DEI LAVORATORI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE.

(ex art. 21 comma 1 lettera d), art. 23 comma 5 D.Lgs 276/03 e successive modifiche, art. 21 CCNL 24 luglio 2008 e D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni).

Contratto di Somministrazione **264893** (di cui il presente modello fa parte integrante)

Utilizzatore: **COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO Ente Locale**

Mansione richiesta: **assistente scuolabus** Qualifica: **Operaio** Livello: **B1**

1) L'Utilizzatore dichiara **di avere effettuato la valutazione dei rischi**, in data 19/03/2003 ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del D.lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e che da tale documento si evince che le mansioni richieste comportano:

- a) sorveglianza medica speciale da espletarsi con visite mediche a carico dell'Utilizzatore, con la seguente periodicità:

Sorveglianza medica preventiva: SI

Frequenza della sorveglianza medica: Annuale

- b) rischi specifici quali: rischio incidente stradale/investimento, rischio vibrazioni, r. incendio, r. biologico

che sono stati adottati i seguenti accorgimenti tecnici per evitarli: formazione ed informazione

2) L'Utilizzatore dichiara che, conformemente a quanto previsto dal sopracitato D.Lgs.276/2003 all'art.23, comma 5 e successive modifiche, **provvederà ad informare direttamente il lavoratore** di quanto descritto alle lettere a) e b) del soprascritto punto 1).

3) L'Utilizzatore si impegna e fornire i **dispositivi di protezione individuale ed il relativo addestramento all'uso** previsti per la mansione specifica:

4) Il Responsabile Servizio di Protezione e Prevenzione è: Tiburzi Domenico

5) Il Medico competente è: Fiori Giorgio

6) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: Pasqualini Aldo

Data, **05/01/2017**



L'Utilizzatore
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dott. Enrico Gasparri

Rif. Cod **264893**

CIVITANOVA MARCHE (MC)

Allegato B

Cognome e Nome lavoratore: **Valacchi Francesca**
Data e luogo di nascita **17/09/1983 – AMANDOLA (AP)**
C.Fisc: **VLCFNC83P57A252L**

MODELLO DI INFORMAZIONE SUI RISCHI PER L'INTEGRITA' E LA SALUTE DEI LAVORATORI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE.

(ex art. 21 comma 1 lettera d), art. 23 comma 5 D.Lgs 276/03 e successive modifiche, art. 21 CCNL 24 luglio 2008 e D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni).

Contratto di Somministrazione **264893** (di cui il presente modello fa parte integrante)

Utilizzatore: **COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO Ente Locale**

Mansione richiesta: **assistente scuolabus** Qualifica: **Operaio** Livello: **B1**

1) L'Utilizzatore dichiara di avere effettuato la **valutazione dei rischi**, in data 19/03/2003 ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del D.lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e che da tale documento si evince che le mansioni richieste comportano:

a) sorveglianza medica speciale da espletarsi con visite mediche a carico dell'Utilizzatore, con la seguente periodicità:

Sorveglianza medica preventiva: **SI**

Frequenza della sorveglianza medica: **Annuale**

b) rischi specifici quali: rischio incidente stradale/investimento, rischio vibrazioni, r. incendio, r. biologico

che sono stati adottati i seguenti accorgimenti tecnici per evitarli: **formazione ed informazione**

2) L'Utilizzatore dichiara che, conformemente a quanto previsto dal sopracitato D.Lgs.276/2003 all'art.23, comma 5 e successive modifiche, **provvederà ad informare direttamente il lavoratore** di quanto descritto alle lettere a) e b) del soprascritto punto 1).

3) L'Utilizzatore si impegna e fornire i **dispositivi di protezione individuale ed il relativo addestramento all'uso** previsti per la mansione specifica:

4) Il Responsabile Servizio di Protezione e Prevenzione è: **Tiburzi Domenico**

5) Il Medico competente è: **Fiori Giorgio**

6) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: **Pasqualini Aldo**

Data, **05/01/2017**



L'Utilizzatore
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dott. Enrico Gasparri

Rif. Cod **264893**

CIVITANOVA MARCHE (MC)

Allegato A

Cognome e Nome lavoratore: **Valacchi Francesca**
Data e luogo di nascita **17/09/1983 – AMANDOLA (AP)**
C.Fisc: **VLCFNC83P57A252L**

SDAU = SCHEDA DATI AZIENDA UTILIZZATRICE

AZIENDA: **COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO Ente Locale**
CCNL applicato: **REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI**
Contratto aziendale di 2° livello: **NO Se Si vedi Note relative**
Mansione richiesta: **assistente scuolabus Qualifica: Operaio**
Durata della missione: **dal 09/01/2017 al 21/02/2017**
Luogo della missione: **MONTELPARO - MONTELEONE - AMANDOLA 63028 SANTA VITTORIA IN MATENANO (FM)**
Periodo di prova: **3 gg, come previsto dal CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di Lavoro**

Motivo della Somministrazione: **ACAUSALITA' nello specifico Lavoratore svantaggiato ex art. 31, comma 2, D. Lgs. n. 81/2015. Art. 2, n. 4 lett. c) Reg. CE n. 651/2014 ()**

Livello: B1

Dati Retributivi in Euro(lordo/mensile)

Dati Relativa al Base (1040 mensilità)									
PAGA BASE 1.437,06	I.V.C. 10,78	IND. COMPAR TO 39,31							TOTALE 1.487,15
N° mensilità: 13			I N A L	Codice	%	Divisore Orario Contrattuale: 156,00			
				ALT0730	2,20				
h ferie/anno 156	Rol/anno 0	ex fest/anno 24							TOTALE 180

Mensa : NO

Data di retribuzione del S.Patrono: 20/06/2017

Orario di lavoro settimanale

Part-time 6h settimanali: Lunedì mattino dalle 08.00 alle 09.30 - pomeriggio dalle 15.15 alle 16.45, Martedì mattino dalle 08.00 alle 09.30 - pomeriggio dalle 15.15 alle 16.45

Straordinari/Maggiorazioni al lavoratore:

lavoro supplemen tare									
115,00%	%	%	%	%	%	%	%	%	

Note contratto 2° livello:

N.B.

Per quanto attiene ai dati non specificati su questa scheda, si intende che siano interpretati come standard, cioè come previsti dal CCNL e dalle leggi vigenti.

Prezzo di Vendita: 17,40 euro/ora ordinaria

Prezzi straordinari/Maggiorazioni (euro/ora)

lavoro supplemen tare									
115,00%	%	%	%	%	%	%	%	%	
19,60									

Timbro e firma cliente

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dott. Enrico Gasparri

**Contratto di somministrazione a tempo determinato (ai sensi del D.Lgs. 276/2003 e successive modifiche)
Cod. 264893**

Premesso che

In data 05/01/2017 tra le parti:

- **Agenziapiù spa, Somministratore**, Agenzia per il lavoro, con sede in Sesto San Giovanni, via Cavallotti, n. 145, Aut. Min del 14/07/2011, Prot. N. 131/0010280/MA004.A003, iscritta alla sez. I dell'apposito Albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera c del d.lgs. 276/2003 e successive modifiche,
- **COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO Ente Locale, Utilizzatore**, sono state concordate le **Condizioni Generali** dei rapporti intercorrenti fra le parti stesse in ordine alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art.20 del citato D.Lgs e successive modifiche.
- che tali **Condizioni Generali** costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto di somministrazione a tempo determinato,

si concorda la somministrazione a tempo determinato di n° 1 lavoratori.

* L'Utilizzatore ha necessità di avvalersi della somministrazione di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento della propria ordinaria attività aziendale in conformità a quanto previsto dall'articolo 20 punto 4 del citato D.Lgs e successive modifiche. In particolare i lavoratori somministrati a tempo determinato dovranno essere destinati alle mansioni riportate nell'**allegato A**, "**Scheda azienda utilizzatrice (SDAU)**".

* Il trattamento economico e normativo riservato ai lavoratori somministrati sarà quello complessivo previsto per i dipendenti dell'Utilizzatore di pari inquadramento contrattuale ed adibiti alle medesime mansioni nel rispetto del CCNL applicato dall'Utilizzatore ai propri dipendenti.

* L'Utilizzatore si obbliga a destinare i lavoratori somministrati solo ed esclusivamente alle mansioni indicate nell'**allegato A**; nel caso in cui i lavoratori vengano adibiti a mansioni superiori o comunque a mansioni non equivalenti, l'Utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta a Agenziapiù spa consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non adempia a tale obbligo di informazione, l'Utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori o per l'eventuale risarcimento del danno derivante dall'assegnazione a mansioni inferiori. Resta salva la facoltà di Agenziapiù spa di procedere alla richiesta di risoluzione immediata del contratto.

* L'Utilizzatore, ai sensi dell'art. 20, comma 5, lettera c, del citato D.Lgs e successive modifiche, **dichiara di aver adempiuto a tutti gli obblighi e agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro con specifico riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni**. Conseguentemente, l'Utilizzatore si impegna ad informare i prestatori di lavoro somministrati sui rischi per la sicurezza e la salute connesse all'attività produttiva in generale ed a formare ed addestrare all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, sempre in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n° 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. L'Utilizzatore, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/2008, **indica la presenza dei rischi nell'esecuzione delle attività somministrate, dei provvedimenti e delle misure di prevenzione adottati al riguardo, così come riportato per ogni lavoratore nell'allegato B, "Modello di informazione sui rischi per l'integrità e salute dei Lavoratori e delle misure di prevenzione adottate"**. A tale scopo, l'Utilizzatore **comunica che il referente aziendale per l'igiene e la sicurezza del lavoro sarà Tiburzi Domenico**

* L'Utilizzatore **dichiara** che tutti i dati forniti negli **allegati A e B**, che costituiscono parte integrante del presente contratto, sono veritieri. Su questa base di dati il Somministratore provvederà al pagamento delle prestazioni, delle retribuzioni e dei contributi e riterrà di procedere alla fornitura sulla base del disposto dell'art.20, comma 4 del citato D.Lgs e successive modifiche.

* **Il periodo di prova**, così come previsto dal CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione di Lavoro, è riportato nell'**allegato A**. L'Utilizzatore dovrà dare tempestivo avviso del mancato superamento del periodo di prova all'impresa somministratrice. Nel caso in cui il ritardo della comunicazione non consenta la risoluzione entro i termini dovuti, il lavoratore porterà a termine il periodo di lavoro stabilito, alle condizioni del presente contratto.

* Quale corrispettivo per l'attività svolta, Agenziapiù spa fatturerà le ore effettivamente prestate, in relazione all'**orario di lavoro e al prezzo** indicato nell'**allegato A**. Eventuali straordinari, maggiorazioni e/o oneri aggiuntivi verranno fatturati al prezzo indicato nell'**allegato A**. Le **festività domenicali e infrasettimanali** verranno fatturate a parte. Eventuali oneri non previsti alla data del presente contratto, verranno fatturati mantenendo il medesimo rapporto tra prezzo e costo dell'ora ordinaria. L'impresa utilizzatrice fornirà gli eventuali dispositivi di protezione individuale, a totale carico della stessa. Gli importi fatturati non saranno assoggettati ad IVA per la parte relativa agli oneri retributivi e previdenziali (art. 26 bis, legge 196/97).

Le fatture saranno emesse mensilmente entro il giorno 15 del mese successivo. Il pagamento avverrà a 30 gg. D.F. al 5 a mezzo BONIFICO BANCARIO presso la Banca indicata nelle relative fatture. In caso di ritardo od omesso pagamento sarà addebitato un interesse di mora pari al 7,50% valido al momento della fatturazione degli interessi.

* Il presente contratto di somministrazione contiene gli elementi di cui alle lettere a),b),c),d),e),f),g),h),i),j) e k) del comma 1. dell'articolo 21 del D.Lgs. n° 276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche.

* L'Utilizzatore dichiara, sotto la propria responsabilità, che la somministrazione di lavoro richiesta e disciplinata dal presente contratto non rientra nei casi di cui all'art. 20, comma 5, del D.Lgs. n. 276/03 e successive modifiche.

Timbro e Firma Cliente

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Dott. Enrico Gasparri

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, 2 comma, e 1342 c.c., l'Utilizzatore dichiara di approvare e accetta specificamente e per iscritto l'addebito di un interesse di mora in caso di omesso o ritardato pagamento.

Timbro e Firma Cliente

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Dott. Enrico Gasparri

Timbro e Firma Agenziapiù S.p.A.

Filiale di Civitanova Marche: VIA TRIESTE 3 62012 - CIVITANOVA MARCHE (MC)

Tel 0733784341 Fax 0733774969

Condizioni generali per contratti di somministrazione a tempo determinato:

- 1) Per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgeranno la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'Utilizzatore, il quale, ai fini dell'eventuale esercizio del potere disciplinare che è riservato a Agenziapiù, è tenuto a comunicare a quest'ultimo gli elementi che formano oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300; detta comunicazione dovrà avvenire in forma scritta ed entro e non oltre il giorno successivo al fatto che dovrà essere oggetto di contestazione.
- 2) E' obbligo specifico ed inderogabile dell'Utilizzatore di comunicare a Agenziapiù senza indugio alcuno e, comunque, entro e non oltre il momento in cui i lavoratori prenderanno servizio presso la sede dell'Utilizzatore, i trattamenti economici e normativi, anche di secondo livello, applicati ai propri dipendenti aventi pari inquadramento contrattuale ed assegnati allo svolgimento delle medesime mansioni cui saranno adibiti i lavoratori, nonché le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione del tasso di premio INAIL. E' inoltre obbligo dell'Utilizzatore comunicare, entro il primo giorno lavorativo di ogni mese, tutti i dati relativi alle ore prestate, ordinarie e straordinarie, nonché tutti i dati necessari per l'elaborazione delle buste paga dei lavoratori e delle fatture di fornitura.
- 3) E' obbligo specifico ed inderogabile dell'Utilizzatore rispettare i limiti imposti dalle norme sul lavoro straordinario. In generale, Agenziapiù declina ogni responsabilità in caso di sanzioni amministrative dovute all'inosservanza dalla normativa in materia di organizzazione del lavoro.
- 4) Resta altresì inteso tra le Parti che, ai sensi dell'art. 21, punto 3, del D.Lgs. n. 276/03, Agenziapiù comunicherà per iscritto ai propri dipendenti le informazioni di cui all'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 276/03, nonché la data di inizio e la durata prevista dell'attività lavorativa presso l'Utilizzatore.
- 5) Qualunque interruzione del rapporto di lavoro per cause imputabili all'Utilizzatore, fatta eccezione per il mancato superamento del periodo di prova, comporterà il diritto di Agenziapiù di ottenere il pagamento del corrispettivo spettante sino alla scadenza naturale del presente contratto.
- 6) Agenziapiù si obbliga ad erogare direttamente ai lavoratori il trattamento economico previsto dal contratto ed a versare i contributi previdenziali.
- 7) L'Utilizzatore si obbliga a comunicare, sempre in forma scritta, a Agenziapiù, oltre a quanto già contenuto nel precedente punto 2, le eventuali differenze retributive maturate nel corso di ciascuna mensilità o dell'inferiore periodo di durata del rapporto.
- 8) L'Utilizzatore si obbliga a rimborsare a Agenziapiù, immediatamente dietro semplice richiesta di quest'ultimo, gli oneri retributivi e previdenziali effettivamente sostenuti da Agenziapiù medesimo in favore dei prestatori di lavoro, nonché gli altri oneri di gestione legati alla fornitura.
- 9) L'Utilizzatore, in caso di inadempimento di Agenziapiù, si obbliga al pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali in favore del prestatore di lavoro, fatto salvo il diritto di rivalsa verso Agenziapiù.
- 10) L'Utilizzatore dichiara di attenersi con scrupolo e puntualità agli obblighi che gli derivano ai sensi del D.Lgs. n. 276/03. In particolare l'Utilizzatore garantisce ai lavoratori il pieno esercizio dei diritti sindacali di cui all'art. 24 del citato decreto.
- 11) Poiché l'Utilizzatore assume la gestione delle prestazioni lavorative oggetto della somministrazione, esso sarà tenuto a rispondere per i danni arrecati a persone e cose di terzi e/o dell'Utilizzatore medesimo, in conseguenza delle attività lavorative svolte dal lavoratore somministrato. Agenziapiù resta pertanto esplicitamente sollevato da qualsiasi azione, nessuna esclusa ed eccettuata, che eventualmente potesse venirgli mossa in relazione alla responsabilità di cui innanzi.
- 12) L'Utilizzatore dichiara di aver adempiuto a tutti gli obblighi e agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro con specifico riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e si impegna ad informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connesse all'attività produttiva in generale e a formarli ed addestrarli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti.
- 13) Nel caso in cui l'Utilizzatore dovesse risultare inadempiente a qualsiasi delle norme relative all'applicazione delle misure di igiene e sicurezza sui posti di lavoro ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, sarà facoltà di Agenziapiù risolvere immediatamente il presente contratto; l'Utilizzatore si impegna inoltre a garantire e a intervenire a favore di Agenziapiù per qualsivoglia domanda formulata da lavoratori che si dovessero ritenere danneggiati a seguito del mancato rispetto della normativa sopra richiamata; fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno che dovesse derivare a Agenziapiù. L'Utilizzatore dichiara, sotto la propria responsabilità, che la somministrazione di lavoro richiesta e disciplinata dal presente contratto non rientra nei casi di cui all'art. 20, punto 5, del D.Lgs. n. 276/03 (a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione; c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi.
- 14) La mancata osservanza da parte dell'utilizzatore degli obblighi previsti dalla legge, dal presente contratto collettivo e da quello applicato presso lo stesso, con particolare riferimento alla azione di informazione, formazione e addestramento professionale, nonché di dotazione dei dispositivi di protezione e sicurezza, costituisce giusta causa di dimissioni da parte del lavoratore.
- 15) In caso di inadempienza o ritardo nell'adempimento anche di uno solo degli obblighi previsti dagli art. 2,5,7,8,10,11,12,14 del presente contratto o in caso di dichiarazioni anche parzialmente difformi dal vero da parte dell'Utilizzatore, sarà facoltà di Agenziapiù procedere all'immediata risoluzione del contratto con diritto al risarcimento dei danni; sarà inoltre obbligo dell'Utilizzatore garantire immediatamente Agenziapiù da ogni domanda ed azione di terzi derivanti da tali inadempimenti nonché procedere, in nome e per conto di Agenziapiù, all'immediato pagamento di ogni e qualsivoglia sanzione ed onere, amministrativo, fiscale, previdenziale applicato a Agenziapiù medesimo a causa degli inadempimenti sopra richiamati.
- 16) Agenziapiù, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003, informa l'Utilizzatore che i dati di cui verrà in possesso verranno trattati per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale, e comunque con modalità che ne garantiscano la sicurezza. I dati potranno essere trasmessi a società di elaborazione per l'adempimento degli obblighi nei confronti dei lavoratori. Sempre ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 l'Utilizzatore dichiara di adottare tutte le misure necessarie, così come prescritto dalla legge, per garantire la riservatezza, la sicurezza, l'esattezza dei dati, anche sensibili, dei lavoratori occupati nella sua azienda. Dichiara altresì che il trattamento di tali dati avverrà solo ed esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale in essere.
- 17) Nessuna delle parti sarà responsabile del ritardo o mancato adempimento, totale o parziale, del presente contratto, qualora sia imputabile a cause di forza maggiore e/o a qualsiasi evento non imputabile ad una delle parti contraenti e, in particolare, alla imprevedibile indisponibilità dei lavoratori.
- 18) Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente all'applicazione ed all'esecuzione del presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Ancona, salvo diversa pattuizione tra le parti.

Data, 05/01/2017

Agenziapiù SpA

IL FUNZIONARIO INCARICATO
L'Utilizzatore
Dott. Enrico Gasparri

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341, 2 comma, e 1342 c.c., l'Utilizzatore dichiara di approvare e accetta specificamente e per iscritto le seguenti clausole: 2), 5), 7), 10), 11), 12), 13), 16) e 18).

IL FUNZIONARIO INCARICATO
L'Utilizzatore
Dott. Enrico Gasparri

Prot. 81
DEL 7.1.17

Agenziaplù S.p.A.
20099 Sesto San Giovanni (MI) - Via Cavallotti, 145
Aut. Min. del 14/07/2011 - Prot. 13/0010280/MA004.A003

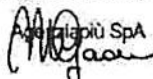
P.IVA, C.F. e R.I. C.C.I.A.A. Milano 06390410964 / R.E.A. n° 1889708
Cap. Soc. € 1.100.000,00

Agenziaplù
AGENZIA PER IL LAVORO

Condizioni generali per contratti di somministrazione a tempo determinato:

- 1) Per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgeranno la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'Utilizzatore, il quale, ai fini dell'eventuale esercizio del potere disciplinare che è riservato a Agenziaplù, è tenuto a comunicare a quest'ultimo gli elementi che formano oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300; detta comunicazione dovrà avvenire in forma scritta ed entro e non oltre il giorno successivo al fatto che dovrà essere oggetto di contestazione.
- 2) E' obbligo specifico ed inderogabile dell'Utilizzatore di comunicare a Agenziaplù senza indugio alcuno e, comunque, entro e non oltre il momento in cui i lavoratori prenderanno servizio presso la sede dell'Utilizzatore, i trattamenti economici e normativi, anche di secondo livello, applicati ai propri dipendenti aventi pari inquadramento contrattuale ed assegnati allo svolgimento delle medesime mansioni cui saranno adibiti i lavoratori, nonché le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione del tasso di premio INAIL. E' inoltre obbligo dell'Utilizzatore comunicare, entro il primo giorno lavorativo di ogni mese, tutti i dati relativi alle ore prestate, ordinarie e straordinarie, nonché tutti i dati necessari per l'elaborazione delle buste paga dei lavoratori e delle fatture di fornitura.
- 3) E' obbligo specifico ed inderogabile dell'Utilizzatore rispettare i limiti imposti dalle norme sul lavoro straordinario. In generale, Agenziaplù declina ogni responsabilità in caso di sanzioni amministrative dovute all'inosservanza della normativa in materia di organizzazione del lavoro.
- 4) Resta altresì inteso tra le Parti che, ai sensi dell'art. 21, punto 3, del D.Lgs. n. 276/03, Agenziaplù comunicherà per iscritto ai propri dipendenti le informazioni di cui all'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 276/03, nonché la data di inizio e la durata prevista dell'attività lavorativa presso l'Utilizzatore.
- 5) Qualunque interruzione del rapporto di lavoro per cause imputabili all'Utilizzatore, fatta eccezione per il mancato superamento del periodo di prova, comporterà il diritto di Agenziaplù di ottenere il pagamento del corrispettivo spettante sino alla scadenza naturale del presente contratto.
- 6) Agenziaplù si obbliga ad erogare direttamente ai lavoratori il trattamento economico previsto dal contratto ed a versare i contributi previdenziali.
- 7) L'Utilizzatore si obbliga a comunicare, sempre in forma scritta, a Agenziaplù, oltre a quanto già contenuto nel precedente punto 2, le eventuali differenze retributive maturate nel corso di ciascuna mensilità o dell'inferiore periodo di durata del rapporto.
- 8) L'Utilizzatore si obbliga a rimborsare a Agenziaplù, immediatamente dietro semplice richiesta di quest'ultimo, gli oneri retributivi e previdenziali effettivamente sostenuti da Agenziaplù medesimo in favore dei prestatori di lavoro, nonché gli altri oneri di gestione legati alla fornitura.
- 9) L'Utilizzatore, in caso di inadempimento di Agenziaplù, si obbliga al pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali in favore del prestatore di lavoro, fatto salvo il diritto di rivalsa verso Agenziaplù.
- 10) L'Utilizzatore dichiara di attenersi con scrupolo e puntualità agli obblighi che gli derivano ai sensi del D.Lgs. n. 276/03, in particolare l'Utilizzatore garantisce ai lavoratori il pieno esercizio dei diritti sindacali di cui all'art. 24 del citato decreto.
- 11) Poiché l'Utilizzatore assume la gestione delle prestazioni lavorative oggetto della somministrazione, esso sarà tenuto a rispondere per i danni arrecati a persone e cose di terzi e/o dell'Utilizzatore medesimo, in conseguenza delle attività lavorative svolte dal lavoratore somministrato. Agenziaplù resta pertanto esplicitamente sollevato da qualsiasi azione, nessuna esclusa ed eccettuata, che eventualmente potesse venirgli mossa in relazione alla responsabilità di cui innanzi.
- 12) L'Utilizzatore dichiara di aver adempiuto a tutti gli obblighi e agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro con specifico riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e si impegna ad informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connesse all'attività produttiva in generale e a formarli ed addestrarli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti.
- 13) Nel caso in cui l'Utilizzatore dovesse risultare inadempiente a qualsiasi delle norme relative all'applicazione delle misure di igiene e sicurezza sui posti di lavoro ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, sarà facoltà di Agenziaplù risolvere immediatamente il presente contratto; l'Utilizzatore si impegna inoltre a garantire e a intervenire a favore di Agenziaplù per qualsivoglia domanda formulata da lavoratori che si dovessero ritenere danneggiati a seguito del mancato rispetto della normativa sopra richiamata; fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno che dovesse derivare a Agenziaplù. L'Utilizzatore dichiara, sotto la propria responsabilità, che la somministrazione di lavoro richiesta e disciplinata dal presente contratto non rientra nei casi di cui all'art. 20, punto 5, del D.Lgs. n. 276/03 (a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione; c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi.
- 14) La mancata osservanza da parte dell'Utilizzatore degli obblighi previsti dalla legge, dal presente contratto collettivo e da quello applicato presso lo stesso, con particolare riferimento alla azione di informazione, formazione e addestramento professionale, nonché di dotazione dei dispositivi di protezione e sicurezza, costituisce giusta causa di dimissioni da parte del lavoratore.
- 15) In caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento anche di uno solo degli obblighi previsti dagli art. 2,5,7,8,10,11,12,14 del presente contratto o in caso di dichiarazioni anche parzialmente difformi dal vero da parte dell'Utilizzatore, sarà facoltà di Agenziaplù procedere all'immediata risoluzione del contratto con diritto al risarcimento dei danni; sarà inoltre obbligo dell'Utilizzatore garantire immediatamente Agenziaplù da ogni domanda ed azione di terzi derivanti da tali inadempimenti nonché procedere, in nome e per conto di Agenziaplù, all'immediato pagamento di ogni e qualsivoglia sanzione ed onere, amministrativo, fiscale, previdenziale applicato a Agenziaplù medesimo a causa degli inadempimenti sopra richiamati.
- 16) Agenziaplù, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003, informa l'Utilizzatore che i dati di cui verrà in possesso verranno trattati per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale, e comunque con modalità che ne garantiscano la sicurezza. I dati potranno essere trasmessi a società di elaborazione per l'adempimento degli obblighi nei confronti dei lavoratori. Sempre ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 l'Utilizzatore dichiara di adottare tutte le misure necessarie, così come prescritto dalla legge, per garantire la riservatezza, la sicurezza, l'esattezza dei dati, anche sensibili, dei lavoratori occupati nella sua azienda. Dichiara altresì che il trattamento di tali dati avverrà solo ed esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale in essere.
- 17) Nessuna delle parti sarà responsabile del ritardo o mancato adempimento, totale o parziale, del presente contratto, qualora sia imputabile a cause di forza maggiore e/o a qualsiasi evento non imputabile ad una delle parti contraenti e, in particolare, alla impreveduta indisponibilità dei lavoratori.
- 18) Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente all'applicazione ed all'esecuzione del presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Ancona, salvo diversa pattuizione tra le parti.

Data, 21/12/2016

Agenziaplù SpA


L'Utilizzatore **FUNZIONARIO INCARICATO**
Dott. Enrico Gasparri

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341, 2 comma, e 1342 c.c., l'Utilizzatore dichiara di approvare e accetta specificamente e per iscritto le seguenti clausole: 2), 5), 7), 10), 11), 12), 13), 16) e 18).



L'Utilizzatore **FUNZIONARIO INCARICATO**
Dott. Enrico Gasparri